

## Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132

*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81 in materia di elezioni comunali e provinciali.*

### ART. 1

1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81 <sup>1</sup>, di seguito denominata legge.
2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.
3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti [ dall'art. 6, commi 5 e 6, e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge ] <sup>2</sup>, indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.

### ART. 2

1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante

---

1) Si veda ora anche il d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Nel Friuli-Venezia Giulia trovano applicazione le leggi regionali 9.3.1995, n. 14, 21.4.1999, n. 10, e 15.3.2001, n. 9.

2) Gli artt. 6 e 8 della l. 81/1993 sono stati abrogati dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000. Si legga ora: "dall'art. 72, commi 5 e 6, e dall'art. 74, commi 7 e 8, del d.lgs. 267/2000". Nel Friuli-Venezia Giulia trovano, rispettivamente, applicazione l'art. 5, cc. 5 e 6, della l.r. 9.3.1995, n. 14, e l'art. 2, cc. 7 e 8, della l.r. 21.4.1999, n. 10.

che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

#### ART. 3

[ 1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'art. 5 della legge<sup>3</sup>, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. ]<sup>4</sup>

2. Nei comuni di cui al comma 1, l'arrotondamento all'unità superiore, previsto dal comma 7 dell'art. 5 della legge<sup>5</sup>, si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

#### ART. 4<sup>6</sup>

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali [ nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ], l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

#### ART. 5

1. Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla

---

3) L'articolo 5 della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000. Si veda l'art. 71 del citato d.lgs..

4) Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 6 bis, c. 3, della l.r. 14/1995, nel Friuli-Venezia Giulia trova applicazione l'art. 4 anziché l'art. 3, c. 1.

5) Si veda la nota n. 3.

6) Articolo che, ai sensi dell'art. 6 bis della l.r. 14/1995, nel Friuli-Venezia Giulia trova applicazione anche per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto dall'art. [ 6, comma 3 ]<sup>7</sup>, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale, nel caso in cui l'elettore abbia segnato unicamente il nominativo del candidato alla carica di consigliere provinciale.

#### ART. 6

1. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

{ 2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, ai sensi dell'art. [ 5, comma 6, della legge ]<sup>8</sup>, anche come voto alla lista collegata. }<sup>9</sup>

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.

4. [ Nelle elezioni provinciali, ciascun elettore può esprimere il proprio voto unicamente sul simbolo posto alla sinistra dell'unico candidato alla carica di consigliere ovvero sul simbolo posto alla sinistra di uno dei candidati alla carica stessa, collegati al candidato alla carica di presidente. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia ].<sup>10</sup>

#### ART. 7

1. Nelle ipotesi di cui al [ comma 6 dell'art. 6 e del comma 8 dell'art. 8 della legge ]<sup>11</sup>, [ il prefetto ]<sup>12</sup>, con proprio decreto,

---

7) L'art. 6 della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000; si veda l'art. 72 del citato d.lgs.. Tale articolo non trova applicazione nel Friuli-Venezia Giulia; si veda l'art. 5, c. 3, della l.r. 14/1995.

8) Si veda la nota n. 3.

9) Comma che, per effetto delle modifiche introdotte al sistema elettorale dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti dalla l.r. 9/2001, non trova applicazione nel Friuli-Venezia Giulia.

10) Comma che non trova applicazione nel Friuli-Venezia Giulia, dove esiste la possibilità del voto disgiunto. Si veda l'art. 2, c. 5, secondo periodo, della l.r. 10/1999.

11) Gli artt. 6 e 8 della l. 81/1993 sono stati abrogati dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000; si vedano, ora, gli artt. 72 e 74 del citato d.lgs.. Nel Friuli-Venezia

sospende il procedimento elettorale e, contestualmente, fissa la data della nuova votazione che deve aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

2. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al sindaco, il quale ne dà immediata notizia al pubblico mediante manifesto da affiggersi nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

#### ART. 8

1. Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.

#### ART. 9

1. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi dell'[ art. 7, comma 4 ]<sup>13</sup>, della legge, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o coalizione di liste costituita al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.

2. I seggi restanti dopo l'assegnazione di cui al comma 1 vengono distribuiti ai sensi dell'[ art. 7, comma 4 ]<sup>14</sup>, della legge, tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonché tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale.

#### ART. 10

1. All'[ art. 9, comma 3, della legge ]<sup>15</sup>, ogni riferimento a gruppo di candidati è esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati.

---

Giulia trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 5, c. 6, della l.r. 14/1995 e l'art. 2, c. 8, della l.r. 10/1999.

12) Nel Friuli-Venezia Giulia: "l'Assessore regionale per le autonomie locali" (art. 27, c. 1, lett. b), della l.r. 4.7.1997, n. 23).

13) L'art. 7 della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000; si veda l'art. 73, c. 8, del citato d.lgs.. Nel Friuli-Venezia Giulia trova applicazione l'art. 6, c. 4, della l.r. 14/1995.

14) Si veda la nota n. 13.

15) L'art. 9 della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000; si veda l'art. 75, c. 6, del citato d.lgs.. Nel Friuli-Venezia Giulia tale articolo non trova applicazione; si veda l'art. 3, c. 3, della l.r. 10/1999.

#### ART. 11

1. Nel caso di parità di cifre individuali, di cui all' [ art. 9, comma 8, della legge ] <sup>16</sup>, è preferito il più anziano di età.

#### ART. 12

1. La elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene, a suffragio indiretto, a norma dell'art. [ 13, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ] <sup>17</sup>.

2. Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari, le elezioni dei consigli circoscrizionali sono disciplinate dalle disposizioni di cui all' [ art. 7, commi 1, 2, 4 e 8, della legge ] <sup>18</sup>.

#### ART. 13

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste dall'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

#### ART. 14

1. Nelle operazioni di scrutinio il presidente dell'ufficio elettorale di sezione enuncia ad alta voce in primo luogo i voti espressi in favore del candidato alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco.

#### ART. 15

1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle [ A, B, ] <sup>19</sup> C, D, E, F, [ G ] <sup>20</sup>, H ed I allegate al presente regolamento.

---

16 ) L'art. 9 della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000; si veda l'art. 75, c. 11, del citato d.lgs.. Nel Friuli-Venezia Giulia tale articolo non trova applicazione; si veda l'art. 3, c. 9, della l.r. 10/1999.

17 ) La legge 8.6.1990, n. 142, è stata abrogata dall'art. 274, c. 1, lett. q), del d.lgs. 267/2000. Si veda l'art. 17, commi 4 e 5, del citato d.lgs..

18 ) L'art. 7 della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000; si veda l'art. 73, commi 1, 3, 8 e 12, del citato d.lgs.. Nel Friuli-Venezia Giulia tale articolo non trova applicazione; si veda l'art. 6, cc. 1, 2, 4 e 8, della l.r. 14/1995.

19 ) I modelli descritti nelle tabelle A e B non trovano applicazione nel Friuli-Venezia Giulia, dove, per la elezione degli organi dei comuni sono utilizzati i modelli C, D, E e F. Si veda l'art. 6 bis, cc. 1 e 2, della l.r. 14/1995.

2. La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A ed E allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, e dell'[ art. 7, comma 2, della legge ]<sup>21</sup>.

---

20 ) Nel Friuli-Venezia Giulia trova applicazione il modello di cui alla Tabella A allegata alla l.r. 10/1999.

21 ) L'art. 7 della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000; si veda l'art. 73, c. 3, del citato d.lgs.. Nel Friuli-Venezia Giulia tale articolo non trova applicazione; si veda l'art. 6, c. 2, della l.r. 14/1995.

[ TABELLA A

(prevista dall'art. 15, comma 1)

**Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p><b>1</b> NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</small></p>	<p><b>5</b> NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</small></p>		
<p><b>2</b> NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</small></p>	<p><b>6</b> NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</small></p>		
<p><b>3</b> NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</small></p>	<p><b>7</b> NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</small></p>		
<p><b>4</b> NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</small></p>	<p><b>8</b> NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</small></p>		

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 20, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 20, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ed il contrassegno della lista a ciascuno di essi collegato sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito. ]<sup>22</sup>

22 ) Tabella che non trova applicazione nel Friuli-Venezia Giulia, dove, anche per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 6 bis, c. 1, della l.r. 14/1995 si utilizzano i modelli delle Tabelle C ed E. Si veda l'art. 6 bis, c. 1, della l.r. 14/1995.

[ TABELLA B

(prevista dall'art. 15  
comma 1)

**Modello della parte interna della scheda di votazione  
per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco  
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV				
<table border="1"><tr><td>1</td><td><b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</td></tr><tr><td>2</td><td><b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</td></tr></table>	1	<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)	2	<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)			
1	<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)						
2	<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)						

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio e dei contrassegni ad essi collegati.

I nominativi ed i relativi contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito. ]<sup>23</sup>

---

23 ) Tabella che non trova applicazione nel Friuli-Venezia Giulia per effetto delle modifiche introdotte al sistema elettorale dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti dalla l.r. 9/2001.



**TABELLA C****(prevista dall'art. 15, comma 1)****Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti <sup>24</sup>**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<b>NOME E COGNOME</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	1		10
			11
<b>NOME E COGNOME</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	2		12
			13
<b>NOME E COGNOME</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	3		14
		<b>NOME E COGNOME</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	15
<b>NOME E COGNOME</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	4		16
			17
<b>NOME E COGNOME</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	5		18
<b>NOME E COGNOME</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	6		
<b>NOME E COGNOME</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	7		
<b>NOME E COGNOME</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	8		
<b>NOME E COGNOME</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	9		

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di Sindaco posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra è stampata accanto a ciascun contrassegno una riga per l'espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Sindaco collegato a più di 9 liste, l'altezza della

<sup>24</sup>) Tabella che trova applicazione nel Friuli-Venezia Giulia anche per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Si veda l'art. 6 bis, c. 1, della l.r. 14/1995.

scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Sindaco devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ed i contrassegni della lista ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dov'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

**TABELLA D**

(prevista dall'art. 15,  
comma 1)

**Modello della parte interna della scheda di votazione  
per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco  
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti  
e per l'elezione del presidente della provincia**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p><b>NOME E COGNOME</b> DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</p> <p>1</p>			
<p><b>NOME E COGNOME</b> DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</p> <p>2    3    4</p>			

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei contrassegni e dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

I nominativi dei candidati sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

I contrassegni da collocare all'interno di ciascuno spazio sotto il nome e cognome del candidato sono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra a destra, secondo l'ordine del sorteggio effettuato in occasione del primo turno, e collocati sulla stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda riga se sono da 4 a 6, su una terza riga se sono da 7 a 9, e così via.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

**TABELLA E**

(prevista dall'art. 15,  
comma 1)


**Modello della parte esterna della scheda di votazione  
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale**

**ELEZIONE DEL SINDACO  
E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

di .....  
(denominazione del Comune)

.....  
(data della votazione)

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

FIRMA DELLO SCRUTATORE ..... 

**TABELLA F**

(prevista dall'art. 15,  
comma 1)

**Modello della parte esterna della scheda di votazione  
per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco**

**ELEZIONE DEL SINDACO  
DEL COMUNE DI**  
.....  
(denominazione del Comune)  
.....  
(data del turno di ballottaggio)

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

.....

**FIRMA DELLO SCRUTATORE**

[ TABELLA G

(prevista dall'art. 15, comma 1)

**Modello della parte interna della scheda di votazione  
per l'elezione del presidente della provincia  
e del consiglio provinciale**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>NOME E COGNOME</p> <p><small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small></p>	<p>4</p> <p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>		
	<p>5</p> <p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>		
	<p>6</p> <p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>		
<p>NOME E COGNOME</p> <p><small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small></p>	<p>2</p> <p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>		
	<p>3</p> <p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>		
<p>NOME E COGNOME</p> <p><small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small></p>	<p>1</p> <p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>		
<p>NOME E COGNOME</p> <p><small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small></p>	<p>7</p> <p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>		
	<p>8</p> <p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>		
	<p>9</p> <p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>		

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra di ogni contrassegno è stampato il nominativo del candidato al consiglio provinciale presentato nel collegio. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Provincia collegato a più di 9 gruppi, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di presidente della Provincia ed i contrassegni dei gruppi ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito. ] <sup>25</sup>

---

25 ) Nel Friuli-Venezia Giulia il presente modello non trova applicazione. Si veda il modello di cui alla Tabella A allegata alla l.r. 10/1999.

**TABELLA H**

(prevista dall'art. 15,  
comma 1)

**Modello della parte esterna della scheda di votazione  
per l'elezione del presidente della provincia  
e del consiglio provinciale**

Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. La scheda è divisa in tre sezioni principali:

- SEZIONE 1: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**
  - ☐ [denominazione della Provincia]
  - [data della votazione]
  - COLLEGIO DI
- SEZIONE 2: SCHEDA PER LA VOTAZIONE**
- SEZIONE 3: FIRMA DELLO SCRUTATORE**
  - INCHIESTA SEZIONE



**TABELLA I**

(prevista dall'art. 15,  
comma 1)

**Modello della parte esterna della scheda di votazione  
per il turno di ballottaggio  
per l'elezione del presidente della provincia**

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

à

(denominazione della Provincia)

(data del turno di ballottaggio)

**SCHEDE PER LA VOTAZIONE**

**FIRMA DELLO SCRUTATORE**

**BOLLO DELLA SEGRETE**